

GLI EFFETTI DELL'AZIONE REVOCATORIA

Cristina Costantini, professore a contratto, Università di Bergamo

.1. Gli effetti nei confronti del creditore agente in giudizio.

L'art. 2902 dispone che "Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere, nei confronti dei terzi acquirenti, le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.

Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore è stato soddisfatto".

Occorre precisare quali effetti discendano dall'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti rispettivamente del creditore agente, dei terzi acquirenti, degli eventuali subacquirenti.

a) Gli effetti dell'azione revocatoria nei confronti del creditore agente

La dizione testuale della norma dettata dall'art. 2902, 1° co. c.c. consente di delineare con chiarezza due aspetti fondamentali dell'azione revocatoria.

In primo luogo, nel prevedere che le azioni esecutive o conservative debbono promuoversi nei confronti del terzo acquirente, l'art. 2902 c.c. intende confermare che l'inefficacia dell'atto impugnato, conseguente all'utile esperimento della revocatoria, giova solo al creditore procedente e non comporta alcun mutamento nell'ambito della titolarità dei diritti trasferiti con il medesimo atto dispositivo, che, al contrario, conserva la propria validità sostanziale sia *inter partes*, sia nei confronti dei terzi

Si suole parlare, al riguardo, di inefficacia doppiamente relativa conseguente all'esercizio dell'azione revocatoria.¹

¹ Relativa innanzi tutto perché l'esperimento dell'azione revocatoria giova al solo creditore che l'ha proposta e non all'intera massa creditoria; relativa, ancora, perché non vengono inficiati gli effetti principali dell'atto, ma solo quelli che impediscono al creditore di agire in via esecutiva su di un bene ormai estraneo alla sfera patrimoniale del debitore. La dichiarazione di inefficacia, infatti, non produce l'effetto di far rientrare, nemmeno *pro tempore*, il bene o il diritto oggetto dell'atto dispositivo nel patrimonio del debitore. Natoli, Azione revocatoria, in Enc. Dir., IV, Milano, 1959, p. 888 ss.; D'Ercole, L'azione revocatoria, in Trattato Rescigno, 20, II, p. 143 ss. Negli stessi termini già esattamente, Cosattini, La revoca degli atti fraudolenti, Padova, 1950, p. 237; Maerini, Della revoca degli atti fraudolenti fatti dal debitore in pregiudizio dei creditori, Firenze, 1912, p. 395, ove si precisa "coll'azione revocatoria non si rivendica la cosa fraudolentemente alienata, come tuttora spettante al debitore, né si ottiene la nullità o la rescissione dell'atto fraudolento *erga omnes*; si esercita semplicemente un diritto emergente da un rapporto obbligatorio, che intercede fra i creditori defraudati e l'acquirente".

In posizione di stretta minoranza sono ormai le tesi che inquadrano la revocatoria tra le azioni di nullità o di nullità relativa, Cicu, L'obbligazione nel patrimonio del debitore, Milano, 1948, p. 301.

Va peraltro evitata la confusione tra il diritto di tutti i creditori istanti di soddisfare le proprie ragioni sui beni malamente alienati ed il diritto che uno solo di essi vorrebbe far valere a proprio esclusivo beneficio, assicurandosi sui beni medesimi una prelazione limitativa delle altrui pretese. Il primo diritto è legislativamente riconosciuto e porta a sanzionare l'operato colpevole del debitore, sì da ripristinare la garanzia patrimoniale generica, che l'atto fraudolento aveva mirato a porre nel nulla. La legge, dunque, a tutela della buona fede contrattuale ed in deroga alle disposizioni che regolano il trasferimento della proprietà, ammette la reviviscenza di quel diritto che ogni creditore ha sulla

Il creditore vittorioso in revocatoria è, però, legittimato all'esercizio delle azioni necessarie per il soddisfacimento del proprio credito, *come se* il bene di cui si è dispo- sto facesse ancora parte del patrimonio del debitore.

In secondo luogo, la sentenza di revoca si pone quale mero passaggio intermedio nel procedimento finalizzato alla tutela del credito, costituendo il mezzo che permette al creditore di tutelare le proprie ragioni mediante l'esercizio di ulteriori e diverse azioni (esecutive o conservative).

Il creditore istante, nella scelta dell'azione susseguente alla declaratoria di inefficacia, è condizionato dalla natura del credito per cui agisce: un credito non esigibile (perché sottoposto a termine non scaduto, o a condizione sospensiva non verificatasi) impone di promuovere l'azione cautelare; un credito esigibile consente di esperire l'azione esecutiva.²

In ogni caso la concreta legittimazione all'esercizio dell'azione esecutiva o cautelare è sempre subordinata alla verifica dell'esistenza, caso per caso, dei presupposti oggettivi che rendono possibile l'esperimento dell'una o dell'altra di esse e che vanno alternativamente riscontrati nei confronti del debitore o del terzo acquirente, a seconda dell'iniziativa prescelta.

In particolare, nel caso in cui, successivamente alla declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo, venga proposta un'azione esecutiva, i presupposti dell'esigibilità del credito e dell'inadempimento dovranno essere verificati con riferimento alla situazione del debitore.

Nella diversa ipotesi in cui il creditore abbia agito in via cautelare, i presupposti relativi all'azione esercitata dovranno essere verificati in relazione al terzo nel cui patrimonio si trova attualmente il bene oggetto dell'atto revocato. Si dovrà accertare la pericolosità del comportamento tenuto dal terzo, quale "unica persona in grado di mettere il creditore in condizione di temere per il futuro (o immediato) soddisfacimento del proprio diritto".³ Per contro non rileva il comportamento tenuto dal debitore, la cui pericolosità (per il soddisfacimento delle ragioni creditorie) deve essere stata già dimostrata nel giudizio di revocazione, onde poter verificare la ricorrenza del presupposto dell'*eventus damni*.

Considerata la relatività degli effetti dell'inefficacia dichiarata con la sentenza di revoca, si ritiene correttamente che l'esperimento delle azioni esecutive o conservative spetti al solo creditore attore in revocatoria, restando preclusa ai

consistenza patrimoniale del proprio debitore. Tale eccezione incontra una precisa limitazione: può beneficiare unicamente i creditori viglianti e diligenti che si sono giovati del rimedio pauliano e che hanno conseguentemente ottenuto la sentenza di revocazione; cfr. Cass., 11 settembre 1997, n. 8962, in *Il Fallimento*, 1998, p. 787, con nota di Patti, Accoglimento dell'azione revocatoria ed effetto ripristinatorio della garanzia patrimoniale. Pertanto la determinazione soggettiva del giudizio di revocazione pone il limite quantitativo dei creditori concorrenti. Ora dagli stessi principi va desunto il limite qualitativo degli stessi: l'originaria condizione di creditori parimenti chirografari (i creditori con cause legittime di prelazione non avrebbero interesse ad agire in revocatoria) non può subire alterazioni o modificazioni nel corso del giudizio a vantaggio di uno e a danno degli altri. Ai verifica una sorta di congelazione dei crediti, non essendo ammissibile che la posizione creditoria di ogni singolo partecipe al giudizio venga pregiudicata.

² Nicolò, *Dell'azione revocatoria*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1953, p. 260; Bigliuzzi Geri, *Della tutela dei diritti*, in *Commentario del codice civile*, Torino, 1980, p. 162.

³ Bigliuzzi Geri, *op. loc. ult. cit.*: De Martini, *Azione revocatoria*, in *Noviss. Digesto it.*, II, Torino, 1957, p. 163, secondo cui "ciò che può determinare l'esigenza d'una specifica misura conservativa è il pericolo d'una insufficienza di responsabilità patrimoniale anche del terzo, nel cui patrimonio si deve recuperare una parte della responsabilità patrimoniale del debitore".

creditori che non abbiano preso parte al giudizio di revocazione sia la possibilità di esperire autonomamente tali azioni, sia di intervenire nelle procedure già instaurate contro il terzo acquirente.⁴

Poiché il bene oggetto dell'atto revocato, anche dopo la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione, continua a permanere nel patrimonio del terzo, occorre risolvere il conflitto di interessi che può insorgere tra il creditore attore in revocatoria ed i creditori personali del terzo acquirente.

Infatti il medesimo bene, da un lato non può non svolgere una funzione di garanzia generica a favore dei creditori personali del terzo; dall'altro continua ad esplicare la medesima funzione di garanzia nei confronti dei creditori del debitore disponente.

La dottrina ritiene che a favore del creditore, che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell'atto (e abbia provveduto, se del caso, alla regolare trascrizione della domanda di revocazione ed all'annotazione della successiva sentenza ai sensi dell'art. 2652, n. 5 c.c.), venga a crearsi una sorta di garanzia specifica, una vera e propria causa di prelazione rispetto ai creditori del terzo acquirente.⁵ In sostanza i creditori del terzo acquirente possono sì intervenire nella procedura esecutiva promossa dal creditore attore in revocatoria, ma quest'ultimo ha il diritto di esser loro preferito.

Nel caso in cui l'iniziativa di una procedura esecutiva sia stata assunta dai creditori personali del terzo ed il creditore attore in revocatoria sia titolare di un credito non ancora esigibile, quest'ultimo ben può intervenire nel giudizio, domandando l'accantonamento della somma di sua spettanza o, alternativamente, la distribuzione del ricavato ai creditori personali del terzo, previo versamento di una cauzione sufficiente a garantire i propri diritti.⁶ Nella medesima ipotesi il creditore vittorioso in sede revocatoria può perseguire il bene presso l'aggiudicatario sia nel caso in cui la trascrizione della domanda di revocazione sia anteriore alla trascrizione del pignoramento, sia qualora (in difetto di anteriorità nella trascrizione) l'aggiudicatario non fosse in buona fede.

a) Gli effetti nei confronti del terzo acquirente

Il terzo acquirente è il soggetto passivamente legittimato alle azioni esecutive o cautelari che il creditore abbia deciso di esperire ottenuta la declaratoria di inefficacia dell'atto impugnato, senza che si renda necessaria la preventiva escussione del debitore.⁷

⁴ Nicolò, op.loc.ult.cit., p. 257; Bigliuzzi Geri, op.loc.ult.cit., 172, Natoli, op. loc. ult. cit., 899.

⁵ Bigliuzzi Geri, op. loc. ult. cit., p. 173.

⁶ Nicolò, op. loc. ult. cit., p. 261; Bigliuzzi Geri, op. loc. ult. cit., p. 173)

⁷ Nella vigenza del codice civile abrogato la dottrina propendeva per la necessità della preventiva escussione del debitore (cfr. Maierini, La revoca degli atti fraudolenti, Firenze, 1912, pp. 169-171, ma le eccezioni alla regola erano così numerose da renderla operativamente inefficace (si riteneva, infatti, non necessaria nel caso in cui altri creditori avessero già proceduto all'esecuzione forzata senza ottenere il pieno soddisfacimento delle loro ragioni; nel caso in cui il debitore si fosse allontanato clandestinamente dalla propria residenza per sottrarsi alle iniziative giudiziarie; nel caso in cui i beni del debitore si trovassero in un paese lontano ed avessero carattere litigioso). La dizione testuale dell'art. 2902, 1° co. del codice vigente ha dissipato ogni incertezza al riguardo. Per l'opinione attualmente dominante si veda Nicolò, op. loc. ult. cit., p. 259.

Il terzo acquirente viene, dunque, a trovarsi in posizione analoga a quella del proprietario del bene gravato da pegno o ipoteca, ossia del proprietario di un bene assoggettato a garanzia per un debito altrui. In dottrina si è ravvisata, in proposito, un'ipotesi di responsabilità senza debito; cfr. Auletta, Revocatoria civile e fallimentare, Milano, 1939, p. 99.

Convenuto in giudizio, egli può dar prova della insussistenza dell'inadempimento, avvalendosi di tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere il debitore.

La dottrina ha precisato al riguardo che: a) l'efficacia preclusiva del giudicato impedisce al terzo di provare l'inesistenza del diritto vantato dal creditore, definitivamente accertato nella sentenza di revocazione non più suscettibile di gravame; b) il terzo può, per contro, opporsi validamente alla pretesa del creditore provando che il credito è stato, comunque, estinto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza; c) il terzo può ancora evitare l'esecuzione dimostrando che il patrimonio del debitore è divenuto nuovamente capiente, in prosieguo di tempo e che è conseguentemente cessata la situazione di pericolo che aveva causato la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo.⁸

Quanto alla specifica previsione dell'art. 2902, 2° co. c.c., la dottrina suole scorgervi un retaggio delle incertezze sulla natura dell'azione revocatoria nate sotto il vigore del codice abrogato. Infatti, posto che il bene, come si è ripetutamente affermato, continua a far parte del patrimonio del terzo acquirente anche dopo l'utile esperimento della revocatoria, non pare coerente sostenere che il terzo, dopo la soddisfazione del creditore, possa a sua volta soddisfarsi (ove abbia ragioni di credito nei confronti del debitore alienante che dipendano dall'esercizio dell'azione revocatoria) sul residuo di quanto ricavato dalla vendita di un bene di sua proprietà. L'eventuale residuo, spetta al terzo acquirente non *iure creditoris*, ma *iure dominii*.⁹ Secondo un'interpretazione con questa disposizione si è inteso sottolineare che il terzo acquirente non può rinunciare all'eventuale residuo per rivalersi poi contro il debitore, domandando un risarcimento superiore al danno subito in conseguenza dell'esecuzione forzata; il residuo, infatti, deve comunque essere considerato ai fini della riduzione della pretesa risarcitoria che il terzo faccia valere, in separata sede, nei confronti del debitore.¹⁰

b) Gli effetti nei confronti dei terzi subacquirenti

La sorte dei diritti dei subacquirenti è disciplinata dall'art. 2901, 3° co. c.c.: la dichiarazione di inefficacia dell'atto estende i suoi effetti all'acquirente mediato, se l'acquisto è stato gratuito; non pregiudica il diritto dell'acquirente mediato se l'acquisto è stato a titolo oneroso e questi era in buona fede al momento dell'acquisto.

Dal coordinamento delle norme rilevanti in materia risulta che il conflitto tra creditore attore in revocatoria e subacquirente si risolve diversamente a seconda che l'atto di alienazione abbia avuto ad oggetto beni immobili o mobili registrati, oppure beni mobili.

Occorre, pertanto, considerare separatamente le due ipotesi.

1. Effetti nei confronti dei subacquirenti di immobili o mobili registrati

Nel caso in cui l'acquisto del subacquirente sia avvenuto prima della trascrizione della domanda di revocazione è possibile distinguere due sotto-ipotesi:

⁸ Bigliuzzi Geri, Della tutela dei diritti, in Commentario del codice civile, Torino, 1980, p. 176. In particolare, sulla sussistenza dell'eventus damni come necessario presupposto non solo della dichiarazione di inefficacia, ma anche dell'esperimento dell'azione esecutiva, Nicolò, Dell'azione revocatoria, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna, 1953, p. 259; Natoli, op. loc. ult. cit.; Bigliuzzi Geri, op. loc. ult. cit., laddove si afferma che sarebbe "assurdo consentire al creditore di agire, in forza del giudicato, contro il terzo, una volta che gli fosse possibile di rivalersi contro il proprio debitore".

⁹ Nicolò, op. loc. ult. cit., p. 266, Natoli, op. loc. ult. cit., Bigliuzzi Geri, op. loc. ult. cit., 174.

¹⁰ Nicolò, op. loc. ult. cit., p. 266.

- Il subacquirente ha acquistato a titolo oneroso. L'acquisto non viene pregiudicato se il subacquirente ha agito in buona fede, senza aver consapevolezza che l'oggetto acquistato era stato in precedenza alienato dal debitore al primo acquirente con pregiudizio per i propri creditori. Viceversa l'acquisto viene travolto dalla revocatoria se è stato concluso in mala fede.

Resta comunque salvo il diritto del creditore verso il primo acquirente per la restituzione del corrispettivo che ha ricevuto dal subacquirente, dato che il creditore non può essere definitivamente privato della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.¹¹

- Il subacquirente ha acquistato a titolo gratuito. L'effetto della revocatoria si estende anche al subacquirente, senza che abbia alcuna rilevanza il suo stato soggettivo (di buona o di mala fede).

Nel caso in cui l'acquisto del subacquirente sia avvenuto dopo la trascrizione della domanda di revocazione l'estensione degli effetti dell'azione esercitata è automatico, non importando la natura onerosa o gratuita dell'acquisto, né la buona o mala fede del subacquirente.

2: Effetti nei confronti dei subacquirenti di beni mobili non registrati

Al riguardo le opinioni in dottrina divergono.

Secondo alcuni la norma dettata dall'art. 2901, 3° co. c.c. riguarderebbe soltanto le alienazioni di beni immobili o mobili registrati, onde il terzo sarebbe protetto contro la pretesa del creditore revocante entro i limiti dell'art. 1153 c.c., non importa se abbia acquistato a titolo oneroso o gratuito.¹²

Secondo altri la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 2901 c.c. avrebbe portata generale, onde resterebbe protetto l'acquirente a titolo oneroso ed in buona fede.¹³

Ovviamente, poichè per i beni mobili non esiste una forma di pubblicità equivalente alla trascrizione, è del tutto irrilevante che il subacquirente sia entrato in possesso del bene dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Si deve precisare che la tutela accordata dall'art. 2901, ult. co. c.c. a favore dei terzi di buona fede non opera nel caso in cui l'atto revocato sia costitutivo e non traslativo. Il terzo che acquisti il diritto costituito ex novoin capo al suo dante, ossia a costui non trasferito, subisce comunque la revoca, a prescindere dallo stato di buona o di mala fede. Questo in quanto il vizio dell'acquisto derivativo non si trasmette all'acquisto del terzo subacquirente, che rimane pregiudicato solo di riflesso in base al principio *resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis*, principio, peraltro, inoperante in caso di buona fede dell'*accipiens*. Diversamente, il vizio dell'acquisto a titolo originario comporta direttamente l'inefficacia dell'acquisto successivo del terzo, che non può invocare la propria buona fede.

.2. Azione revocatoria ed azione di simulazione

E' opinione consolidata che l'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria diano luogo a due distinte domande, diverse per contenuto e finalità, oltre che relative a separate pretese.¹⁴

¹¹ Cass., 17 febbraio 1993, n. 1941, in giur. it., 1993, I, 2278.

¹² Bigliuzzi Geri, Revocatoria, in Enc. Giur., XXVIII, Roma, 1991, n. 5.

¹³ Nicolò, op. loc. ult. cit., p. 252.

¹⁴ Cass., 20.06.1997, n. 5540, in Foro It., Rep. 1997, voce Simulazione civile, n. 8; Cass., 17 maggio 1991, n. 5581, in Foro It., Rep. 1991, voce revocatoria (azione), n. 5; Cass., 16 gennaio 1987, n. 294, in Foro It., Rep. 1987, voce Simulazione civile, n. 6; Cass., 14 gennaio 1982, n. 238, in Foro It., Rep. 1982, voce Simulazione coivile, n. 3; Trib. Spoleto 31 dicembre 1988, in Foro It., Rep. 1990, voce Simulazione civile, n. 9; Trib. Prato 6 maggio 1987, in Nuovo dir., 1987, p. 962.

La prima si riferisce ad un atto che si asserisce esistente solo in apparenza, o perché non voluto dalle parti (simulazione assoluta), o perché diverso da quello realmente voluto dai contraenti (simulazione relativa) e mira ad eliminarlo integralmente dal mondo giuridico, riconducendolo nei limiti effettivamente voluti da coloro che lo hanno posto in essere.

La seconda riguarda, invece, un negozio esistente, voluto per frodare le ragioni dei creditori e tende ad elidere gli effetti nei confronti di chi la esperisce per il pregiudizio subito.

E' di palmare evidenza che le due azioni siano diverse nei presupposti, nei mezzi e negli elementi di prova.

Quanto ai presupposti si è rilevato che “ai fini dell’azione di simulazione assoluta non occorre né il danno del creditore, né un particolare animus del debitore o del terzo, né distinguere tra atto a titolo oneroso e gratuito; ma occorre provare l’accordo simulatorio (secondo taluni anche *l’animus simulandi*) e l’irrealtà dell’atto di alienazione; all’uopo opera la distinzione di cui all’art. 1147 c.c., in ordine ai mezzi di prova ammissibili”.¹⁵

L’azione di simulazione è azione di accertamento negativo, imprescrittibile in quanto tende ad una declaratoria di nullità e colpisce per intero l’atto simulato; l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni e colpisce l’atto, rendendolo inefficace, nei limiti del danno arrecato al creditore precedente.

Dunque anche gli effetti che discendono dall’utile esperimento delle azioni sono nettamente diversi. Chi agisce in revocatoria ha l’onere di procedere in via esecutiva o cautelare a seguito della sentenza di revoca; chi agisce in simulazione può limitarsi a trarre le conseguenze dell’accertamento negativo. Ancora la revocatoria, come sopra precisato, giova al solo creditore precedente; l’azione di simulazione giova a tutti, anche agli altri creditori che non hanno assunto l’iniziativa giudiziale; la revocatoria rende l’atto di alienazione relativamente inefficace; l’azione di simulazione nullo *erga omnes*, salve le limitazioni di cui agli artt. 1415 e 1416 c.c.

Da quanto detto segue che le due azioni, diverse per contenuto e finalità, concorrono alternativamente tra loro: possono proporsi entrambe nello stesso giudizio, sia pure in via subordinata l’una all’altra, così come possono essere esperite in due giudizi distinti a scelta del creditore, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra.

Per le differenze evidenziate, nel corso del giudizio l’azione di simulazione non può essere mutata in azione revocatoria o viceversa e l’azione revocatoria non proposta, sia pure in via subordinata a quella di simulazione nel giudizio di primo grado non è più proponibile nel giudizio d’appello per divieto dello *ius novorum*.

¹⁵ Messineo, Manuale del diritto civile e commerciale, III, Milano, 1959, p. 155.